

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA - LECCE -

Ricorso ex art. 129 c.p.a.

PULITO Giuseppe, detto Pino, nato a Martina Franca il 17.6.1967 ed ivi residente alla via Vito Ruggeri n. 5/d (PLTGPP67H17E986B), nella sua qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso – giusta mandato in calce – dall'avv. Francesco Silvio Dodaro (DDRFNC70P15A662B) che autorizza l'invio delle comunicazioni per fax (0805211317) e/o per PEC (avv.dodaro@legalmail.it);

per l'annullamento

- del provvedimento 17.6.2017 col quale sono stati comunicati i candidati ammessi al ballottaggio del 25.6.2017 per l'elezione a Sindaco del Comune di Martina Franca;
- del provvedimento 19.6.2017 di rigetto dell'istanza di autotutela avanzata (in pari data) per conto e nell'interesse del *ricorrente*;
- ove occorra, dei verbali dell'Ufficio Centrale Elettorale di Martina Franca nella parte in cui hanno accolto l'istanza di autotutela avanzata dal candidato Sindaco, Francesco Ancona, modificando i risultati elettorali nella Sezione n. 9 e, per l'effetto, quelli generali attribuendo al ridetto Francesco Ancona ed anche all'altro candidato Sindaco, Pizzogallo Eligio, rispettivamente 30 e 14 voti in più;
- ove occorra, dei verbali delle Sezioni nn. 9, 13 e 39 e dei provvedimenti/verbali coi quali sono stati omologati i risultati dell'elezione al primo turno e si è dato quindi corso al ballottaggio (verbali del 10-12.6.2017);
- ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto; nonché

per l'accertamento del diritto

del *ricorrente* a partecipare al turno di ballottaggio del 25.6.2017.

Fatto

Della presente vicenda si è già occupato codesto Ecc.mo TAR su analogo ricorso (*ex art. 129 c.p.a.*) proposto dal candidato Sindaco Francesco Ancona, originariamente non ammesso al ballottaggio per la carica di Sindaco del Comune di Martina Franca.

Il precedente – analogo – giudizio si è concluso con sentenza n. 1015/2017 disponente la cessazione della materia del contendere in quanto, *medio tempore*, era intervenuto il provvedimento del 17.6.2017 col quale era stato ammesso al ballottaggio, al posto del *ricorrente*, il candidato Sindaco Ancona; e tanto, in ragione del sottostante verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale che, in accoglimento dell'ennesima istanza in autotutela, aveva corretto il risultato elettorale sia di Pizzigallo sia di Ancona consentendo a

quest'ultimo di accedere al ballottaggio sopravanzando il candidato Sindaco Pulito.

In particolare, si ricorda che, alle elezioni Comunali di Martina Franca, i tre candidati Sindaci più suffragati erano stati rispettivamente:

- Pizzigallo Eligio con 9.210 preferenze;
- Pulito Giuseppe con 8.374 preferenze;
- Ancona Francesco con 8.367 preferenze.

In ragione del suddetto risultato elettorale, con verbale del 12.6.2017, erano stati ammessi al ballottaggio i due candidati più suffragati (Pizzigallo e Pulito).

A questo punto, il candidato Sindaco Ancona, formulava ripetute istanze di autotutela asserendo di non essersi visto attribuire, per un presunto errore materiale, n. 30 preferenze nella Sezione n. 9.

Tali istanze di autotutela venivano, in prima battuta, rigettate dall'Ufficio Centrale Elettorale che così si determinava: *“le operazioni che l'Ufficio centrale deve compiere consistono nel sommare nell'apposito prospetto (mod. n.300/I-AR) tutti i voti validi compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco **come risultano dai verbali delle operazioni dei singoli uffici elettorali di sezione**. I rispettivi totali vengono riportati nei corrispondenti paragrafi del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale. **Devono essere registrati i dati risultanti dai verbali delle sezioni senza che vi sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione**”* statuendo ancora che *“il richiesto provvedimento esula dalle competenze di questo ufficio il quale, a norma dell'art. 72 comma 1 d.p.r. 570/60, riassume i voti delle varie sezioni senza **poterne modificare i risultati**”* (crf. pag.2 del verbale del 14.6.2017).

All'ennesima (reiterata) istanza di autotutela del 15.6.2016, l'Ufficio Centrale Elettorale mutava completamente orientamento ancorché non fosse intervenuto alcun fatto nuovo; in particolare, l'Organo Straordinario – acquisendo illegittimamente le tabelle di scrutinio della sola Sezione n. 9 – provvedeva alla correzione dell'esito della votazione nella ridetta Sezione attribuendo 30 voti in più al candidato Ancona e 14 voti in più al candidato Pizzigallo.

Tale (illegittimo) *modus procedendi* sovvertiva il risultato delle votazioni – e la stessa volontà dei cittadini/elettori – consentendo al candidato Sindaco Ancona di sopravanzare il *ricorrente* e di partecipare, quindi, al ballottaggio che è fissato per il prossimo 25 giugno.

La ridetta situazione – che, in ogni caso, determina un *vulnus* al corretto espletamento della competizione elettorale – si è consolidata sabato 17.6.2017, data in cui è stato formato e trasmesso dal Comune di Martina Franca il provvedimento disponente l'esclusione dal

ballottaggio del candidato Sindaco Pulito e la contestuale ammissione, al suo posto, di Francesco Ancora.

Domenica 18.6.2017 è stato quindi inoltrato un esposto a S.E. il Prefetto di Taranto (chiedendo l'annullamento della tornata elettorale) e lunedì 19.6.2017 è stata avanzata apposita istanza di autotutela nella quale è stata, tra l'altro, rilevata la non corrispondenza tra i voti espressi dall'intero corpo elettorale e quelli assegnati ai singoli candidati, escluse – ovviamente – le schede nulle e quelle bianche.

Tale istanza di autotutela è stata tuttavia rigettata dall'Ufficio Centrale Elettorale con provvedimento del 19.6.2017 che si pone però in stridente contrasto con quello che aveva disposto la correzione del risultato elettorale nella Sezione n. 9.

Di qui la presente impugnativa che merita accoglimento alla luce dei seguenti motivi di

diritto

In via preliminare, si rappresenta come – secondo i principi della Costituzione Italiana e del diritto dell'Unione Europea – debba essere garantita a chiunque una tutela effettiva rispetto a qualsivoglia atto amministrativo lesivo della sua posizione.

Orbene, nel caso in esame, le illegittimità perpetrate in danno del *ricorrente* non consentirebbero a questi di partecipare – come suo diritto – al ballottaggio che sarà celebrato il prossimo 25 giugno.

Peraltro, è pacifico, come l'esito di qualsivoglia votazione risenta, irrimediabilmente, del momento storico in cui viene celebrata e del corpo elettorale che vi partecipa attivamente; in sostanza, si tratta di un'operazione irripetibile che, anche se rinnovata, non permette comunque la cristallizzazione del reale risultato elettorale che è, per sua stessa definizione, mutevole nel tempo.

Per queste ragioni, il presente contenzioso va esaminato ponderando adeguatamente il pubblico e preminente interesse al rispetto della volontà popolare ritenendo – questa difesa – certamente preferibile un eventuale differimento del ballottaggio (che veda contrapposti i legittimi aspiranti Sindaci) piuttosto che il mantenimento della data del 25 giugno con concreto rischio di successivo annullamento delle votazioni nella loro interezza e quindi di un esito delle stesse certamente differente da quello reale.

A questi fini l'unico strumento giurisdizionale che può essere esperito è quello del ricorso *ex art. 129 c.p.a.* (già sperimentato dal candidato Sindaco Ancona) che consentirebbe a codesto Ecc.mo TAR di conoscere del diritto di accedere al ballottaggio dei candidati Sindaci e, dunque, dei “*provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale*”.

Invero, il rimedio previsto dal successivo art. 130 c.p.a. non garantirebbe analoga tutela al candidato Sindaco Pulito visto che, ove fosse accolto il relativo ricorso, si determinerebbe inevitabilmente l'annullamento delle votazioni e, quindi, il successivo rifacimento delle stesse nella loro interezza: al contrario, il *ricorrente* ha diritto a (e vuole) concorrere a questa elezione ed a questo ballottaggio e tutto ciò nel rispetto delle volontà espresse dai cittadini di Martina Franca.

Di qui, l'ammissibilità della presente impugnativa e la legittimazione e l'interesse del candidato Sindaco Pulito al suo accoglimento.

1) Violazione e falsa applicazione di legge (combinato disposto di cui agli articoli 72, co. 1 e 74, co. 6, D.P.R. n. 570/1960 ed articoli 72 e 73 D.Lgs. n.267/2000). Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento di fatto e usurpazione di potere. Sviamento dalla causa tipica e manifesta ingiustizia. Motivazione perplessa ed apparente. Disparità di trattamento.

1.1) Una prima considerazione appare doverosa: il candidato Sindaco Ancona ha avanzato, in sequenza, tre distinte e separate istanze di autotutela aventi analogo contenuto e contestanti il medesimo fatto.

Di queste tre istanze, le prime due sono state rigettate dall'Ufficio Centrale Elettorale con ampia e convincente motivazione richiamante norme e principi di diritto sulla scorta dei quali l'Organo Straordinario non aveva titolo a modificare i dati elettorali per come risultati da documenti (verbali delle Sezioni) sui quali controparte non ha – nè aveva mai – proposto querela di falso.

Tale posizione è poi inspiegabilmente mutata a seguito della terza istanza in autotutela del 15.6.2017 in evasione della quale l'Ufficio Centrale Elettorale ha inciso sul risultato elettorale modificando i dati contenuti nei verbali della Sezione n. 9 e, quindi, modificando anche quelli del verbale generale (sul complessivo numero dei voti riportati nella varie Sezioni).

Tale inopinata inversione di rotta fonda le sue ragioni sulla presunta possibilità dell'Organo Straordinario di emendare errori materiali che, come vedremo, nella fattispecie non erano però rintracciabili viepiù ove si consideri che l'Ufficio non avrebbe potuto neppure accedere, esaminare ed utilizzare le Tabelle di Scrutinio della Sezione n. 9. Ma il primo profilo di censura riguarda la possibilità di ripresentazione – e di accoglimento – di istanze di autotutela aventi il medesimo contenuto e già evase negativamente.

Ad avviso di questa difesa tale possibilità è inibita dall'ordinamento che prescrive – in materia elettorale – il principio della speditezza/immediatezza che è assolutamente

incompatibile con la possibilità di reiterare richieste al cospetto dei medesimi fatti già oggetto di indagine e valutazione da parte dei competenti uffici.

Peraltro laddove un'Amministrazione intervenga con provvedimenti di autotutela e/o comunque afferenti determinazioni già assunte, essa assume l'obbligo di ampia ed esaustiva motivazione che mostri anche le ragioni del mutamento di opinione (cosa non avvenuta nel caso in questione). E tutto ciò senza considerare che la continua ed incessante presentazione di istanze di autotutela ha, *de facto*, inciso anche sul corretto svolgimento delle stesse votazioni in quanto ha reso incerta la partecipazione al ballottaggio dei candidati a Sindaco fino ad oltre una settimana prima della data fissata per il ballottaggio medesimo. Tutto ciò, non solo ha condizionato i c.d. "apparentamenti", ma ha anche influenzato il corpo elettorale e gli stessi candidati. E tale condizione si è appunto realizzata solo perché l'Ufficio Centrale Elettorale ha (inamissibilmente) consentito la reiterazione di istanze di autotutela che avrebbe dovuto viceversa dichiarare irricevibili atteso che la conclusione dei lavori del ridetto ufficio è stabilita proprio dall'art. 72, co. 1, D.P.R. n. 570/1960.

Tale censura attiene – non solo e non tanto al merito della vicenda quanto piuttosto al – *modus agendi* dell'Organo Straordinario che codesto Ecc.mo TAR dovrà stigmatizzare annullando tutti i provvedimenti della sequela procedimentale con l'inevitabile annullamento del ballottaggio e differimento dello stesso anche al fine di consentire il corretto espletamento della campagna elettorale con mantenimento dell'integrità dei termini per dar corso a tutte le iniziative previste normativamente compresa quella del c.d. "apparentamento" possibilità, in sostanza, inibita dagli impugnati provvedimenti (ai sensi dell'art. 72, co. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 "*Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro 7 giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate*").

1.2) Il combinato disposto di cui agli articoli 72, co. 1, e 74, co. 6, del D.P.R. n. 570/1960 dispone che l'Ufficio Elettorale non possa modificare i risultati ma debba semplicemente riassumere i voti delle varie Sezioni anche perché i plichi contenenti le schede non possono essere aperti.

Appare, pertanto, chiaro come l'Ufficio assolva ad una funzione meramente notarile,

funzione che, nella fattispecie, è stata invece completamente travalicata avendo l'Organo Straordinario fondato la sua decisione sulle Tabelle di Scrutinio della Sezione n. 9 che non avrebbe potuto neppure esaminare.

In prima battuta – con il rigetto delle prime due istanze di autotutela – l'Ufficio si era appunto conformato a tale orientamento che ha viceversa mutato assumendo il falso presupposto secondo il quale, relativamente alla Sezione n. 9, avrebbe semplicemente emendato un errore materiale.

In realtà, il verbale di Sezione n. 9 riporta:

- numero votanti: 1.091;
- numero schede bianche: 5;
- numero schede nulle: 40;
- numero voti riportati dal candidato Ancona Francesco: 222;
- numero voti riportati dal candidato Pizzigallo: 208.

Tale rappresentazione avrebbe dovuto coincidere e derivare dalla Tabella di Scrutinio che viene progressivamente compilata durante le operazioni di spoglio. Ebbene, dalle Tabelle di Scrutinio della Sezione n. 9 (che l'Ufficio Centrale Elettorale non avrebbe dovuto neppure leggere) risultano:

- numero schede bianche: 0;
- numero schede nulle: 0;
- numero voti riportati dal candidato Pizzigallo: 0;
- numero voti riportati dal candidato Ancona: 252.

Inoltre, le tabelle di tutti i candidati Sindaci recano un tratto continuo il che dimostra che le stesse sono state compilate in un momento successivo allo spoglio medesimo, operazione espressamente vietata dall'art. 68, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 570/1960.

Se è quindi vero come la giurisprudenza affermi che le tabelle di scrutinio prevalgano sui verbali di sezione (CdS, Sez. V, 14.4.16 n. 1484) è altrettanto vero che tale principio presuppone la comparabilità dei dati e la completezza dei relativi verbali oltre alla rigorosa interpretazione dei principi applicati che andrebbero utilizzati per tutti gli interessati in maniera uniforme: alternativamente, vanno aperti i plichi e scrutinate nuovamente le schede!

Ora, nel caso di specie, nella Sezione n. 9 si sono verificate delle evidenti anomalie ed i dati non hanno, tra loro, alcuna correlazione e compatibilità di talché non è possibile esprimere alcun giudizio di prevalenza tra le tabelle di scrutinio (che l'Ufficio non avrebbe potuto comunque esaminare) ed il verbale di sezione né uno può prevalere sull'altro.

Inoltre, la “sparizione” delle schede bianche e nulle nelle tabelle di scrutinio (nel numero complessivo di almeno 45), depone per la non certezza del risultato elettorale nella Sezione n. 9 ricordando che tra i due candidati Sindaci vi era un distacco di appena 7 preferenze in favore del Pulito divenute 23 in favore dell’Ancona all’esito degli impugnati provvedimenti.

Non vi è chi non veda, come, nella fattispecie, non fossimo affatto al cospetto di un mero errore materiale (che avrebbe potuto riguardare unicamente la congruenza algebrica dei dati contenuti nel verbale di sezione); al contrario, è stata compiuta una complessa ed articolata operazione di “rivisitazione” dei risultati della Sezione n. 9 che abbisognava, da un canto, della proposizione di apposita querela di falso da parte del candidato Sindaco Ancona (sull’obbligo di tale incumbente, costituente condizione di procedibilità dell’azione, si veda TAR Palermo 12.2.2015 n. 417) e, d’altro canto, di un riesame complessivo delle schede e, dunque, di un’attività inibita all’Ufficio Centrale Elettorale che, come detto, non può provvedere a tanto *ex art.* 74, co. 6, D.P.R. n. 570/1960.

Ulteriore conferma di quanto qui sostenuto si ricava dal fatto che per poter “modificare” il dato delle preferenze del candidato Sindaco Ancona – accogliendo la terza istanza di autotutela – l’Ufficio Centrale Elettorale ha dovuto incidere anche sui voti del candidato Pizzigallo. Infatti, non solo sono “comparsi” i voti che, nelle tabelle di scrutinio, non erano invece presenti (nelle tabelle di scrutinio il Pizzigallo risulta aver ricevuto 0 preferenze), ma sono stati anche “corretti” i dati contenuti nel verbale della Sezione n. 9 (da 208 a 222 preferenze). In sostanza l’Ufficio Centrale Elettorale, per cercare (ancorché vanamente) di far quadrare i conti, ha modificato, non solo sulla posizione del candidato Sindaco Ancona, ma anche quella del candidato Sindaco Pizzigallo che non aveva formulato alcuna istanza in tali sensi.

Di qui l’evidente illegittimità dell’operato della Commissione Elettorale Centrale che, andando in contrario avviso rispetto alle proprie precedenti determinazioni, ha violato le norme valutando documenti che non poteva neppure consultare (le tabelle di scrutinio) per poi erroneamente tentare di risolvere le sicure anomalie riscontrabili nella Sezione n. 9 con un indebito richiamo alla possibilità di correggere errori materiali: in realtà, come detto, non vi erano errori materiali da correggere ed il candidato Sindaco Pulito avrebbe dovuto accedere al ballottaggio salvo poi il sacrosanto diritto del candidato Sindaco Ancona *ex art.* 130 c.p.a. di adire il G.A. in un momento successivo alla proclamazione degli eletti consentendo l’apertura di un contraddittorio pieno sulle votazioni e sulle moltissime preferenze illegittimamente non attribuite proprio al *ricorrente*.

Al contrario la linea seguita dall'Ufficio Centrale Elettorale ha voluto concedere una *chance* al candidato Sindaco Ancona (consentendogli di partecipare al ballottaggio) con ciò invertendo anche le posizioni processuali e lasciando fuori dalla competizione l'odierno *ricorrente*.

1.3) Tali molteplici illegittimità sono aggravate dal fatto che l'Ufficio Centrale Elettorale, con condotta ondivaga, è tornato a propendere per una posizione rigidamente formalista allorché ha evaso l'istanza di autotutela formulata nell'interesse del candidato Pulito, il 19.6.2017.

Nel rigettare tale istanza – che seguiva la linea logica già tracciata dall'Ufficio – l'Organo è ritornato a dire di non poter incidere sul risultato elettorale, sui voti e sulle schede e cioè di poter fare soltanto quell'attività notarile che ha, invece, traguardato allorché ha accolto la terza istanza di autotutela formulata dal candidato Sindaco Ancona.

Di qui anche la disparità di trattamento.

2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 68, co. 3, D.P.R. n. 570/1960; articoli 59 e 70 D.P.R. n. 570/1960). Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento di fatto.

Da ultimo è necessario segnalare, con riserva di motivi aggiunti, che, nelle Sezioni nn. 13 e 39, si sono verificate delle anomalie talmente gravi da non permettere la celebrazione del ballottaggio considerata l'evidente incertezza del risultato elettorale.

In particolare:

2.1) quanto alla Sezione n. 13, da un lato, si registra un'anomala presenza di schede bianche (n. 264 su n. 987 votanti: cfr. pag. 33 par. 24 del relativo verbale) e, dall'altro lato, non è riportato il dato riepilogativo complessivo di preferenze in quanto, secondo quanto dichiarato a verbale dallo stesso Presidente della Sezione, si sono registrate delle irregolarità (si veda, ad esempio, l'incongruenza numerica dei dati riportati a pag. 49 del verbale medesimo) e lo scrutinio non è comunque avvenuto in un clima sereno;

2.2) quanto alla Sezione n. 39, si segnala che il numero complessivo dei votanti (622) è inferiore alla somma delle preferenze riportate dalle varie liste (649) all'uopo dovendosi evidenziare che, se tale ultimo numero fosse corretto, dovrebbero esserci almeno 649 voti in favore dei vari Sindaci mentre, dal verbale Sezionale, ne risultano soltanto 599 con mancata attribuzione di ben 50 voti che, se assegnati tutti a Pulito, gli consentirebbero di sopravanzare il candidato Sindaco Ancona e di accedere quindi al ballottaggio. Tali discrasie sono peraltro riconosciute dallo stesso Ufficio Centrale Elettorale che, nel verbale del 17.6.2017, ha precisato "*l'Ufficio rileva che sulla base dei dati in proprio possesso non*

è in grado di convalidare i risultati relativi ai voti riportati dalle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale in quanto il dato evincibile dal verbale di sezione e dalle tabelle di scrutinio è incompatibile con il dato relativo al n. dei votanti della sezione perché ad esso superiore e quindi sicuramente erroneo e, comunque, non emendabile mediante l'esame degli atti in possesso di questo Ufficio ma soltanto attraverso un nuovo scrutinio delle schede che questo Ufficio non può eseguire stante l'espresso divieto sancito dal combinato disposto di cui agli artt. 74 ultimo comma e 54 u.c. del d.p.r. 570/60".

È, quindi, proprio l'Ufficio Centrale Elettorale a dirci, da un lato, che si sta celebrando il ballottaggio in assenza di dati certi almeno di una Sezione (tale incertezza è di assoluto rilievo in considerazione dell'esiguo divario tra i candidati a Sindaco Pulito ed Ancona) e, dall'altro lato, che le schede della Sezione n. 39 dovranno essere oggetto di nuovo scrutinio con ciò implicitamente riconoscendo che dovranno essere annullate le votazioni.

*

Per tutto quanto innanzi, si

chiede

che codesto Ecc.mo TAR, fissata l'udienza di discussione nel termine e con le modalità previste dall'art. 129 c.p.a., accolga il presente ricorso e per l'effetto:

- annulli il provvedimento del 17.6.2017 con il quale sono stati ammessi al ballottaggio i candidati Sindaci Pizzigallo ed Ancona;
- previo eventuale accertamento del relativo diritto, confermi il provvedimento del 12.6.2017 con il quale erano stati ammessi al ballottaggio i candidati a Sindaco Pizzigallo e Pulito previo eventuale annullamento dei verbali dell'Ufficio Centrale Elettorale che hanno modificato i voti assegnati nella Sezione n. 9 e quindi il risultato finale dell'elezione del primo turno;
- disponga il differimento delle operazioni elettorali di ballottaggio fissate per il 25.6.2017 previo annullamento di tutti gli atti della sequela procedimentale compresi i verbali tutti della Commissione Centrale Elettorale;
- annulli, ove occorrente, i verbali delle Sezioni nn. 9, 13 e 39 inficiando, per l'effetto, i singoli verbali e quello generale riportanti le preferenze conseguite dai singoli candidati.

Il presente giudizio è **esente dal pagamento del contributo unificato in quanto si tratta di ricorso elettorale**; si precisa che lo stesso si è potuto notificare solo agli Uffici Centrali Elettorali, al Prefetto di Taranto, al Comune di Martina Franca ed al candidato Sindaco Pizzigallo Eligio (titolari di PEC), mentre non si è potuto notificare al candidato Sindaco Francesco Ancona in quanto privo di indirizzo di posta elettronica certificato risultante da

appositi registri.

Tale modalità di notifica appare conforme al dettato normativo che, al fine di consentire la trattazione nel termine di 3 giorni *ex art. 129 c.p.a.*, non obbliga alla notifica nei confronti dei *controinteressati*, perfezionamento della notifica che, come nel caso in esame, non sarebbe praticabile in considerazione del fatto che l'udienza deve essere celebrata entro 3 giorni e comunque prima di domenica 25 giugno 2017.

Con vittoria di spese.

Bari-Lecce, 20 giugno 2017

Avv. Francesco Silvio Dodaro